



**Rubrica:** Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

**Sottorubrica:** Decisione

**Data di pubblicazione:** SHAB - 17.09.2018

**Numero di pubblicazione:** BH07-0000000033

**Cantone:** TI

**Ente di pubblicazione:**

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

## Disposizione secondo l'art. 153 ORC, Scandale Giovanni

Scandale Giovanni  
Via Vicolo Portico 6  
6988 Ponte Tresa

### Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 153 ORC

### Disposizione:

L'Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino,

nell'ambito della procedura d'ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di:

Scandale Giovanni, in Ponte Tresa (CHE-110.607.279),

ritenuto che

- giusta l'art. 153a cpv. 1 ORC, se terzi comunicano all'ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio intima all'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'ente giuridico di notificare per l'iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto;
- conformemente al cpv. 2 del succitato articolo la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio;
- con lettera raccomandata dell'11 luglio 2017 intimata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente

te ufficio ha diffidato la ditta Scandale Giovanni, Ponte Tresa, a notificare un recapito valido;

- la busta della raccomandata è stata ritornata dalla posta allo scrivente ufficio con l'indicazione "il destinatario è irricevibile all'indirizzo indicato";
- con pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) del 24 agosto 2018 è stato intimato alla persona obbligata alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni, menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di violazione di tale obbligo. Detto termine è decorso senza che sia stata presentata una notificazione;
- ai sensi dell'art. 153b ORC, se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel FUSC entro il termine impartito, in caso di ditte individuali, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa la cancellazione dell'ente giuridico ed eventualmente l'ulteriore contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio, decide gli emolumenti e se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO);
- l'art. 9 cpv. 1 lett. h dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio prevede che gli uffici cantonali del registro di commercio riscuotono, per la diffida scritta a procedere a una notificazione, una tassa di CHF 100.00;
- se ha luogo l'iscrizione corrispondente, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, oltre alle tasse per l'iscrizione, è riscossa una tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;

• qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo. Ritenuto come la persona obbligata alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata e abbia quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un'ammenda pari a CHF 200.00;

**Termine:** 30 giorni

**Scadenza del termine:** 17.10.2018

sulla base dell'art. 153b ORC decide:

1. La Scandale Giovanni, in Ponte Tresa, è cancellata d'ufficio.

2. L'iscrizione nel registro di commercio avrà il seguente tenore:

La ditta è cancellata d'ufficio giusta l'art. 153b ORC.

3. Le spese per l'iscrizione ammontano a CHF 40.00 (artt. 18 e da 1 a 8 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio).

4. Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio).

5. Per l'iscrizione della presente decisione è riscossa una tassa di CHF 200.00 (art. 12 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio).

6. È inflitta un'ammenda di CHF 200.00 a carico di Giovanni Scandale, Lavena Ponte Tresa (IT).

7. Le tasse di iscrizione, di diffida e l'ammenda per un totale di CHF 540.00 sono poste personalmente a carico di Giovanni Scandale, Lavena Ponte Tresa (IT).

8. Ritenuto come il titolare non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC, a norma dell'art. 153b cpv. 2 lett. b ORC.

9. Contro la presente decisione è data facoltà di inoltrare ricorso alla Seconda camera civile del Tribunale d'Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni (art 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

### **Organo decisionale:**

Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino  
Via Tognola 7  
6710 Biasca

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.